



Regione Umbria

# PAESAGGIO E ENERGIE RINNOVABILI

Aree idonee e non idonee:  
la soluzione per la convivenza?

Ing. Michele Cenci

Dirigente Servizio Sostenibilità ambientale,  
valutazioni e autorizzazioni ambientali

Regione Umbria

Sala dei Notari 17 settembre 2024



IL PAESAGGIO  
COME STRATEGIA  
DELLO SVILUPPO  
L'Umbria verde e resiliente



## D. Lgs. 199/2021: alcuni punti d'attenzione:

- Nuovo obiettivo «burden sharing nazionale» (art. 2)
- Introduzione Aree idonee (e rivisitazione aree non idonee) (art. 20)
- Conseguenze amministrative per le aree idonee

Qui finalmente si introducono le aree idonee a livello legislativo

... analizziamone la genesi ...



## LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

... la situazione fino al 15 maggio 2024 ...

ESISTONO 3 TIPI DI AREE CHE NON POSSONO INTERSECARSI

- A. **Aree Idonee:** introdotte nel PNIEC (senza base normativa) e poi ufficialmente nel D.lgs 199/2021
- B. **Aree non idonee** introdotte col D Lgs 387/2003, art 12 comma 10 (*le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti*)
- C. **Altro** (cioè aree che non sono incluse ne' tra le aree idonee, ne' tra le aree non idonee)

... a livello topologico ...

$$A \cap B = \emptyset \quad B \cap C = \emptyset \quad A \cap C = \emptyset$$

$$A \cup B \cup C = \text{INTERA REGIONE}$$

## AREE NON IDONEE

Sono introdotte con il D Lgs 387/2003, art 12 comma 10 (*le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti*).

Le linee guida dettano principi volti, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti.

**Tutto ciò ha trovato applicazione con gli Allegati C e Cbis del rr 7/2011**

### 17. Aree non idonee

17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.



## AREE NON IDONEE

L'art 7 del rr 7/2011 esplicita che:

### *Art. 7*

*(Individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti)*

- 1. L'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è consentita nelle aree e nei siti individuati, per ciascuna tipologia di impianto, nell'Allegato C del presente regolamento.*

Ergo, un'istanza che interessa un sito non idoneo è **improcedibile** ai sensi dell'art.7 del r.r. 7/2011

Tale previsione **era** un unicum nel panorama nazionale



## AREE IDONEE

### PERCHÉ E DOVE NASCONO???

Il PNIEC (senza alcuna base normativa) introduce il concetto di area idonea con esplicito riferimento alle FER fotovoltaico ed eolico.

L'area idonea nasce per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo nazionale declinato nel PNIEC.

Il concetto è quello di individuare nella pianificazione regionale aree tali da assicurare il raggiungimento della potenza FER target.

## AREE IDONEE

L'art. 20 al comma 8 introduce aree idonee «temporanee» ed immediatamente efficaci:

*8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

*a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1); (40)*

*b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

*c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; (47)*

*c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; (38)*

*c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); (48)*

## AREE IDONEE

...

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (45);
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (45);
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (46) (41);

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (43).





## LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

*... la situazione dal 16 maggio 2024 ...*

*Come dire chiudere le stalle quando i buoi sono scappati, li abbiamo macellati, mangiati e digeriti ...*

Introduciamo una quarta AREA

- A. Aree Idonee:** introdotte nel PNIEC (senza base normativa) e poi ufficialmente nel D.lgs 199/2021
- B. Aree non idonee** introdotte col D Lgs 387/2003, art 12 comma 10 (*le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti*)
- C. Aree vietate (!!!)**
- D. Ordinarie** (cioè aree che non sono incluse ne' tra le aree idonee, ne' tra le aree non idonee ne' sono vietate)

*... a livello topologico ...*

$$\begin{aligned}
 A \cap B &= \emptyset & A \cap D &= \emptyset & A \cap C &= \emptyset \\
 B \cap C &= \emptyset & B \cap D &= \emptyset & C \cap D &= \emptyset \\
 A \cup B \cup C \cup D &= \text{INTERA REGIONE}
 \end{aligned}$$

## ... A PROPOSITO DELLE AREE VIETATE

Con il D.L. 15/05/2024, n. 63 recante *Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale* (cd. Lollobrigida) viene aggiunto il comma 1bis all'art. 20 del d.lgs 199/2021

*1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1), e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. (51) (52)*



## AREE NON IDONEE

Ulteriore novità normativa

Nella Gazzetta Ufficiale del 02/07/2024, n. 153, è stato pubblicato il **D.M. 21 giugno 2024** “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero della Cultura e con il Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, decreto di attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, direttiva come aggiornata, e modificata, per ultimo, dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, nonché dalla direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione del 14 marzo 2024.

## AREE NON IDONEE

Ulteriore novità normativa

Tra le altre cose, il **D.M. 21 giugno 2024** stabilisce che:

- le aree non idonee sono ora aree e siti le cui caratteristiche sono ***non compatibili*** con l'installazione di specifiche tecnologie di impianti (art. 1 comma 2 let b)

... la previsione della regione di 14 anni fa è fatta propria dallo stato Italiano ...

- Lo Stato individua una tipologia di area non idonea ex lege (!!!): ai sensi dell'art. 3 del Decreto le aree di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 -Codice dei beni culturali e del paesaggio- e quelli di cui all'art. 136 comma 1 lett. a e b - sono aree non idonee (per decreto statale)



## AREE IDONEE

Ma cosa comporta essere in un'area idonea?

*Poter presentare istanza «come mi pare»*

**FAKE**

*Avere termini procedurali semplificati*

**TRUE**

## AREE IDONEE

### *procedimentali semplificati: 1 di 3*

- **art. 6 comma 9 bis d lgs 28/2011:**

#### ***il procedimento è la PAS***

*(...) Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 12 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale*

## AREE IDONEE

### *procedimentali semplificati: 2 di 3*

- **Art 47 comma 11bis del D.L. 24/02/2023, n. 13** «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. comma 9 bis d lgs 28/2011»

***le soglie di VIA e verifica di assoggettabilità sono innalzate***

*11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 25 MW e 12 MW, purché: (153)*

*a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;*

*b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;*

*c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010*

## AREE IDONEE

### ***procedimentali semplificati: 3 di 3***

***i termini procedurali sono ridotti e il parere ex art 146 in materia paesaggistica è NON vincolante***

- ***Art.22 del d. lgs 199/2021:***

***1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:***

***a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; (55)***

***b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.***





## MA COSA DICE LA LEGISLAZIONE EUROPEA?

La direttiva di riferimento è la direttiva (UE) 2018/2001, direttiva come aggiornata, e modificata, per ultimo, dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, nonché dalla direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione del 14 marzo 2024 ...

... per semplicità la RED3 (Renewables Energy Directive) ...

**Art. 15ter:** al fine di assicurare lo sviluppo di impianti a fonte rinnovabile (individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessari per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, e delle relative infrastrutture) ciascuno Stato membro effettua entro il 21/05/2025 una mappatura coordinata del territorio nazionale tenuto conto del potenziale di produzione per ogni fonte, della domanda di energia, della disponibilità di infrastrutture.

## MA COSA DICE LA LEGISLAZIONE EUROPEA?

**Art. 15quater:** sulla base di tale mappatura le Regioni e Province autonome individuano le zone di accelerazione per le energie rinnovabili, entro il 21/02/2026, previa valutazione ambientale strategica (VAS),

Tali zone sono «zone terrestri, delle acque interne e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle specificità della zona prescelta, e nel contempo danno priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole»

**Art.16bis:** all'interno delle zone di accelerazione la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprensiva -ove necessario- delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) non dovrebbe avere durata superiore a dodici mesi.



## LEGISLAZIONE EUROPEA VS NAZIONALE

Le disposizioni nazionali vigenti (ma anche quelle proposte con il Testo Unico di riforma dei regimi autorizzativi) non stabiliscono un termine di conclusione del procedimento limitandosi a prevedere che l'autorizzazione sia rilasciata trascorsi a 60 o 90 giorni dalla data del provvedimento di VIA per il quale non è fissato alcun termine (per la sola procedura di VIA nazionale si hanno durate anche superiori a 2 anni).

In altre parole, l'Europa chiede di pianificare e accelerare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (FER) e lo Stato italiano stabilisce che ciascuna Regione o Provincia autonome individua -esclusivamente con legge- aree idonee e non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici (FTV) ed eolici.

Conclusione:

LE AREE IDONEE NON TROVANO RISCONTRO NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA E LA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON ATTUA INTEGRALMENTE LA DIRETTIVA EUROPEA

...MUCH ADO ABOUT NOTHING...



Regione Umbria

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

PAESAGGIO E ENERGIE RINNOVABILI

Aree idonee e non idonee: la soluzione per la convivenza?

***DOTT. ING. MICHELE CENCI***

*DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI*

***IL PAESAGGIO COME STRATEGIA DELLO SVILUPPO***

***L'UMBRIA VERDE E RESILIENTE***

SALA DEI NOTARI

17 SETTEMBRE 2024